

*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari interni
Ufficio I – Affari a servizio dell'amministrazione della Giustizia
ROMA

e, per conoscenza
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi
Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati
ROMA

Al Ministero della Giustizia
Capo di Gabinetto
ROMA

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
BOLOGNA

Ai Procuratori della Repubblica – Distretto di Bologna

Al Direttore dott.ssa Rodinò – Sede
Al Responsabile dell'Ufficio Tiap
SEDE

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Parma
Al Presidente della Camera Penale - Parma

Oggetto: diritti per il rilascio di copie di atti processuali senza certificazione di conformità – artt. 40 – 269 DPR n. 115/2002

Riferimento: nota n. 108135.u del 17/05/2022 del Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari interni – Ufficio I – Affari a servizio dell'amministrazione della Giustizia, qui trasmesso in data 25.5.2022, prot. n. 1817.E

In riferimento a quanto in oggetto specificato, si rappresenta quanto segue.

1) In primo luogo, prendo atto che l'Ufficio in indirizzo riferisca di aver appreso (solo) *per le vie brevi* che alcune Procure Generali -tra cui Bologna- partecipano alla sperimentazione delle funzionalità dell'applicativo Tiap-Documents, per l'accesso da remoto da parte dei difensori, agli atti e documenti del fascicolo penale telematico.

Invero alcuni Uffici giudiziari sono stati formalmente invitati dalla DGSIA (ovvero da altra articolazione del Ministero della Giustizia) a dichiarare la propria disponibilità a partecipare alla sperimentazione¹ e, per quanto riguarda Parma, lo scrivente ha fornito formalmente la propria disponibilità in data 5.11.2021².

¹ cfr. nota del DGSIA n. 32528 del 4.11.2021, a firma del Direttore Generale Vincenzo De Lisi, pervenuta a Parma il 4.11.2021, protocollo n. 3705/E (**allegato 1**)

² cfr. nota n. 3726/U del 5.11.2021 a firma dello scrivente Procuratore (**allegato 2**)

2) In secondo luogo -a prescindere dalla condivisibilità o meno del ragionamento giuridico che nella nota viene esplicitato per differenziare l'accesso al fascicolo civile dall'accesso al fascicolo penale da parte degli Avvocati (ragionamento sul quale, a sommosso parere, vi potrebbe essere più di un dubbio)- quel che preme sottolineare è il richiamo al "pericolo di danno all'Erario", che sembrerebbe volersi far ricadere sugli Uffici giudiziari, senza tener conto che l'intero meccanismo dell'accesso al Tiap da parte dei Difensori è stato avviato ed incoraggiato dalla DGSIA, sulla quale soltanto dovrebbe pertanto incombere il paventato ed eventuale danno erariale.

Ed invero:

- a) l'allegato alla nota-De Lisi, denominato *"Gestione delle richieste di accesso ai procedimenti penali"*, contiene l'analitica descrizione dei passaggi per consentire l'accesso dei difensori al fascicolo digitale e, non solo non vi è alcun richiamo ai diritti di copia che il Difensore avrebbe dovuto pagare, ma evidentemente l'intero sistema tecnico-operativo è stato congegnato in maniera tale da rendere (una volta accertata la legittimazione del difensore) immediatamente fruibile il fascicolo stesso.
Ergo, l'errore -se errore vi è- è nell'impostazione del sistema così come congegnato dalla DGSIA, e non nell'utilizzazione che di esso fanno le Procure;
- b) in occasione di un *webinar* del 26.1.2021 (di cui si conserva file audio), avente ad oggetto proprio l'accesso agli atti del fascicolo digitale da parte dell'Avvocato, esponenti della DGSIA in maniera esplicita ebbero a chiarire la gratuità delle copie, con altrettanto esplicito richiamo dell'art. 40 del TU delle spese di giustizia.
L'eventuale diverso orientamento seguito da due articolazioni del Ministero non può farsi ricadere sugli uffici giudiziari;
- c) con nota diretta ad un Ufficio giudiziario del distretto di Bologna (Procura di Rimini), la DGSIA rappresentava che *"l'attività di sperimentazione, quanto alla sua durata così come all'estensione dei soggetti coinvolti, è da ritenersi nella completa disponibilità dell'Ufficio, senza necessità di autorizzazione da parte della scrivente Direzione"*, per poi affermare la possibilità di allargare la sperimentazione anche ad altre *momenti* procedurali, ulteriori rispetto al 415 bis, con particolare riferimento all'avviso ex art. 408 c.p.p. ³;
- d) prendendo spunto da tale atto *liberalizzante*, lo scrivente ha preannunziato che -salva diversa indicazione della DGSIA (che mai si è espressa in senso contrario) avrebbe esteso la sperimentazione prima a tutta l'Avvocatura ⁴, poi agli avvisi ex art. 408 cpp sia modello 21 che modello 44 ⁵ ed infine alle fasi successive all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ⁶;
- e) quanto meno assolutamente improprio appare l'affermazione secondo cui vi sarebbero *"altri Uffici di Procura della Repubblica che avrebbero correttamente richiesto il pagamento dei diritti di copia, quasi a voler creare una linea di demarcazione tra Uffici corretti ed Uffici non corretti o scorretti che dir si voglia (tra cui pertanto va annoverata Parma), posto che gli Uffici asseritamente scorretti (tra cui la Procura di Parma) non hanno fatto altro che adeguarsi alle indicazioni, scritte e verbali (cfr. il citato webinar), ma sempre ufficiali, della DGSIA, nel consentire l'accesso gratuito agli Avvocati;*
- f) la nota in questione, nel proporre come obbligatorio il previo pagamento dei diritti di copia, non indica le modalità attraverso le quali la segreteria della Procura potrebbe indicare preventivamente al difensore che acceda da remoto l'ammontare dei diritti di copia, posto che, mentre nel caso di accesso *in loco*, il Difensore prima consulta il fascicolo e solo dopo elenca gli atti di cui chiede il rilascio, nel caso di accesso da remoto il Difensore ovviamente non può indicare gli atti senza averne preso preventivamente visione.
Né è ipotizzabile che la segreteria del PM chieda al Difensore il pagamento delle copie dell'intero fascicolo, perché, così facendo, si finirebbe non fare alcuna distinzione tra *visione*

³ cfr. nota n. 3025 dell'1.2.2022 a firma sempre del Direttore generale De Lisi (cfr. allegato 3)

⁴ cfr. nota n. 543/22 dell'8.2.2022 (cfr. allegato 4)

⁵ cfr. nota n. 645/22 del 16.2.2022 (cfr. allegato 5)

⁶ cfr. nota n. 964/22 del 14.3.2022 (cfr. allegato 6)

e *copia*, con una macroscopica lesione per i diritti della parte a scegliere se e solo in subordine di quali atti chiedere copia.

Certamente la Procura di Parma non chiederà ai Difensori di pagare *al buio* sulla base del numero delle pagine del fascicolo, senza che il Difensore abbia avuto modo di individuare le pagine di cui chiedere copia.

- g) un esempio concreto di questa grave anomalia che l'applicazione della nota in esame (se non diversamente chiarita) finirebbe per comportare si è verificata il 26.5.2022; a seguito del deposito ex art. 415 bis cpp del fascicolo n. 3598/19 RGNR, a carico di quattro indagati per un totale di 55.687 pagine, il difensore di un indagato la cui posizione è marginale ed è contenuta in un faldone composto da 2697 pagine, per accedere al fascicolo da remoto dovrebbe pagare 3657,52 €, laddove (da un calcolo informale fatto dalla segreteria) se avesse la possibilità di scegliere le copie, pagherebbe solo 186,02 €⁷;
- h) nel caso in cui si dovesse ritenere -confondendo *visione* e *copia*- che il Difensore che scelga la modalità da *remoto* debba essere invitato previamente a pagare l'importo delle copie di tutto il fascicolo (cosa che, si ripete, la Procura non farà in quanto modalità di dubbia legittimità), si può facilmente ipotizzare che molti (segnatamente i Difensori di ufficio) finirebbero per rinunciare al *remoto* per accedere di *persona*, così vanificando tutti gli sforzi della sperimentazione e finendo per ingolfare gli Uffici della Procura.

oooo

Tanto premesso, nel caso in cui si ritenga effettivamente insuperabile il problema del pagamento dei diritti di copia, si chiede di precisare le modalità attraverso le quali la segreteria della Procura potrà legittimamente e previamente quantificare l'importo dei diritti di copia a carico del difensore che acceda da remoto, senza intaccare il diverso diritto di visione.

In particolare, si chiede di valutare se (al fine di equiparare l'accesso da remoto all'accesso in loco) vi sia la possibilità tecnica di consentire al Difensore di visualizzare da remoto il fascicolo e di indicare alla segreteria del PM le pagine di interesse, di tal che -una volta pagati i diritti di copia per queste pagine- il Difensore abbia possibilità di scaricare sul pc solo tali pagine.

Stante l'urgenza (pendono infatti istanze di accesso da remoto sulle quali provvedere) la presente nota viene trasmessa direttamente al Ministero.

Allo stato, non apparendo chiara la modalità di quantificazione dei *diritti*, l'accesso da remoto verrà assentito secondo le modalità sino a questo momento attuate.

La presente nota viene inoltrata, per opportuna conoscenza, anche ai vertici degli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura locale, cui è stata già inoltrata separatamente la nota del Ministero.

Parma, 30.5.2022

Il Procuratore della Repubblica


dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO

Motivo: Procuratore della Repubblica

Luogo: Parma

Data: 30/05/2022 12:34:16



⁷ cfr. mail del 27.5.2022 del responsabile dell'Ufficio Tiap (cfr. allegato 7)

